

Codice A1816A

D.D. 15 maggio 2018, n. 1369

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5937. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione di opere di difesa nel fiume Stura di Demonte in frazione Ronchi nel comune di Cuneo (CN).  
Richiedente: Citta' di Cuneo.**

In data 30/01/2018, l'Amministrazione Comunale di Cuneo, con sede in Cuneo – via Roma n. 28, ha presentato istanza, con allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Francesco Margaria, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la manutenzione di opere di difesa spondale esistenti lungo la sponda sinistra idrografica del fiume Stura di Demonte, in frazione Ronchi nel comune di Cuneo.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del Regolamento Regionale 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

La Giunta Comunale di Cuneo, con Verbale di Deliberazione n. 270 del 21/12/2017, ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto.

E' stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi; dalla visita è emersa la necessità di modificare le opere in progetto e in data 27/02/2018 sono state richieste integrazioni progettuali sospendendo nel contempo i termini per la conclusione del procedimento.

In data 19/03/2018, sono state presentate le integrazioni progettuali che sostituiscono gli elaborati di progetto allegati all'istanza (datati dicembre 2017), in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- immorsamento del primo pennello di monte, mediante la realizzazione di un tratto rostro in massi di cava della lunghezza di m 11,50
- ripristino della platea di fondazione sottoscalzata mediante la posa di massi di cava rivestiti con una maglia intrecciata realizzata con funi di acciaio,

Visto il certificato di regolare esecuzione firmato dall'ing. Stefano Ferrari in data 05/08/2016 relativo ai lavori di difesa spondale realizzati dal Comune di Cuneo negli anni 2013-14, oggetto dell'intervento di manutenzione di cui alla presente autorizzazione;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali modificati (datati marzo 2018), la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.C. di Cuneo n. 270 del 21/12/2017 di approvazione del progetto definitivo;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Cuneo, con sede in Cuneo – via Roma 28, ad eseguire lavori di manutenzione del primo pennello di monte di difesa spondale esistente lungo la sponda sinistra idrografica del fiume Stura di Demonte, in frazione Ronchi nel comune di Cuneo, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali datati marzo 2018, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. Il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI